



ESSEATE



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
"ANTEAS BARI ODV"**

Il giorno 6 febbraio 2023, alle ore 09:30, presso la sala convegni della CISL di Bari in Via Carulli 68, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione ANTEAS BARI ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo agli articoli 35 e seguenti per le Associazioni di promozione sociale, del D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore", .**

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Alessandro Catena che chiama a svolgere le funzioni di segretario Simone Bottalico.

Il Presidente rileva che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata il giorno 6 febbraio 2023 presso la sala Convegni della CISL di Bari in Via Carulli 62 alle ore 09:30;
- che sono presenti in proprio n. 40 associati e n. 35 associati per delega. Pertanto l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione a quanto prevede la normativa del Codice del Terzo Settore in materia di Associazioni di Promozione Sociale di cui agli articoli 35 e seguenti del D. Lgs 117/2017. Ciò anche rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta dall'associazione che sono più consone a quella di una Aps rispetto all'attuale forma giuridica di OdV.

Pertanto, considerato che è necessario apportare all'attuale statuto le modifiche necessarie affinché possa essere ritenuto conforme al Codice del Terzo Settore e, quindi, la nostra associazione possa essere iscritta nel RUNTS, nell'apposita sezione delle APS il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore),

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto integrato e modificato, e propone all'assemblea la sua approvazione.



Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo statuto con tutte le integrazioni e modifiche illustrate dal Presidente.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs. n.117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

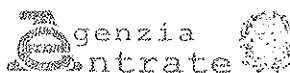
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale, come "Allegato A".

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

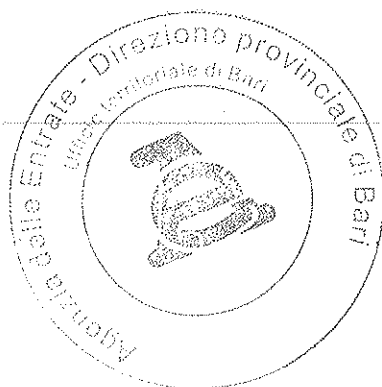
Il Segretario



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato

7 MAR. 2023 N. 1330 serie 3
ESENTE



L'Incaricato (*)
Rocco DAMATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

ANTEAS BARI

Via Spalato 2 scala E – 70121 Bari (BA)
Tel. 0805542406 – anteas.bari@gmail.com

ANTEAS BARI APS

STATUTO

PREMESSA

1. ANTEAS BARI APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di Associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ii. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "Associazioni di Promozione Sociale", delle norme del presente Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. ANTEAS BARI APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS Nazionale, Regionale e Provinciale di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari peculiari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41.
4. ANTEAS BARI APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede ANTEAS di BARI" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio.
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, ANTEAS BARI APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. ANTEAS BARI APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di BARI in Via Michelangelo Signorile, 2/d. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Bari non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La premessa costituisce parte integrante del presente Statuto

Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con Sede in Via Michelangelo Signorile, 2/d, quale Ente del Terzo Settore (ETS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata ANTEAS BARI APS in conformità al dettato dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS avendo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie anche in altre città italiane o all'estero mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione di Promozione Sociale ANTEAS BARI APS più avanti chiamata per brevità **Associazione**, è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.



Deferre

VALORI E FINALITA'

Art. 3

L'Associazione ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

L'Associazione si propone, inoltre, di:

- a. promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
- b. approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
- c. promuovere le relazioni intergenerazionali;
- d. sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
- e. diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- f. promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- g. promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- h. promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- i. sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- j. la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ATTIVITA'

Art. 4



L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, in favore dei **propri associati, di loro familiari o di terzi**, una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle specifiche lettere dell'art. 5 del CTS:

- A. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore**); in particolare sportello di segretariato sociale, ascolto e trasporto sociale;
- B. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore**); in particolare formazione per i soci volontari;
- C. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art 5 del CTS (**lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore**); in particolare contrasto alla solitudine, centro aperto polivalente;
- D. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore**); in particolare aggregazione intergenerazionale con visite guidate sul territorio per favorire il rispetto dell'ambiente;

l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può anche svolgere attività di:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

- b. Stipula di contratti, protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici e privati;
- c. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
- e. Acquisizione, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;
- f. Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;
- g. Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;
- h. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- i. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- j. Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare le proprie attività, secondo le vigenti disposizioni di legge;

Dei

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, collaborare e stipulare contratti, protocolli d'intesa con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione è apartitica: eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

L'Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 6

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo, e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche.

Art. 7

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

VOLONTARI

Art. 8

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività in favore della comunità e del bene comune, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Sono volontari anche altre persone non associate che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le indicazioni stabilite dall'apposito decreto ministeriale.

I volontari non occasionali sono iscritti in un apposito registro.

Definire

SOCI

L'Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

L'ammissione di nuovi associati è regolata da requisiti, procedure e criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 9

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.

Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il diniego motivato deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso e il socio viene iscritto nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, decesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.

La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 10

I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- b) di prendere parte e votare alle Assemblee;
- c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni;
- d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.

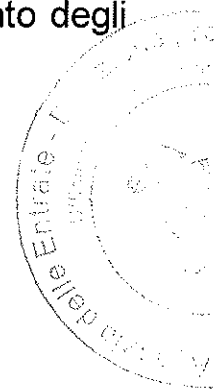
I soci dell'Associazione sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali

Deiane

entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 11



La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso o decesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora venga constatato:
 - un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell'Anteas Bari Aps, l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Anteas

ORGANI SOCIALI

Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quota associative, e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, Pec, messaggistica istantanea). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

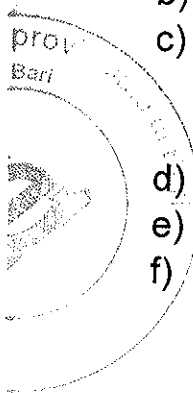
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 22 e 23

Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;



- b) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vice Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero
- d) Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- f) Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità:
 - i. i delegati dell'Associazione partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS all'Assemblea Provinciale, Regionale;
 - ii. Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Regionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;
- g) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- i) Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- j) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- k) Decidere di chiedere al Consiglio Nazionale ANTEAS, qualora l'Associazione risulti nella provvisoria impossibilità di eleggere gli Organi Sociali, la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta impossibilità;
- l) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche dello Statuto;
- m) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento dell'Associazione;
- n) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Definire

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Presidente stesso ogni qualvolta che egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, Pec, messaggistica istantanea). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Coordinare i lavori e l'azione dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
- b. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- f. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;

- e pro.
di Bar.
- g. Assumere collaboratori e stipulare contratti, protocolli d'intesa e convenzioni;
 - h. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza politica e civile dell'Associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'Associazione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.

In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.

Deplone

In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'ANTEAS BARI APS. E' composto da 3 membri di cui almeno uno, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono

e pro...
di Bari chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza termine di rinnovo.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci al suo interno.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale o dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 18 - INCOMPATIBILITA'

Il Presidente dell'Associazione è incompatibile:

- a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
- b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
- c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'Associazione è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 - RISORSE ECONOMICHE

ANTEAS BARI ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Contributi dei soci;
- b. Contributi dai privati;
- c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. Contributi da organismi internazionali;
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all' Associazione nei termini di legge;
- g. Proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. Ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 21 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.;

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Ferrara', is positioned on the right side of the page.